Conto energia

Richiesta di concessione delle tariffe

Le persone fisiche e giuridiche, nonchÃ© i soggetti pubblici e i condomini di unitÃ abitative e/o di edifici che siano interessati allâ€™incentivazione del fotovoltaico, individuati come soggetti responsabili nel DM 19 febbraio 2007, devono far pervenire al GSE - entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dellâ€™impianto, pena la decadenza dallâ€™ammissibilitÃ a tariffe incentivanti â€“ lâ€™apposita richiesta di concessione della tariffa pertinente.

ModalitÃ di presentazione delle richiesteÂ

La richiesta dellâ€™incentivazione deve essere elaborata seguendo le indicazioni riportate nel DM 19 febbraio 2007 e nella Delibera AEEG n. 90/07.

Il Soggetto Responsabile, per la richiesta dellâ€™incentivazione, potrÃ utilizzare lâ€™apposita applicazione informatica che ver breve resa disponibile sul portale del GSE per preparare automaticamente (art 4.5 della Delibera AEEG n. 90/07):

- la richiesta dellâ€™incentivo (All. A1/A1p)
- la scheda tecnica finale dellâ€™impianto (All. A2/A2p)
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietÃ (All. A4/A4P)
- la richiesta di premio per uso efficiente dellâ€™energia (opzionale â€“ All. A3a/A3b)

A questi fini i Soggetti Responsabili potranno registrarsi sul portale del GSE. A seguito della registrazione, il Soggetto Responsabile riceverÃ USER ID e PASSWORD per poter poi inserire i propri dati e stampare la documentazione.

Ad ogni richiesta verrÃ assegnato automaticamente, dal sistema informativo del GSE, un numero identificativo â€œNÂ°= â€¦â€¦ dellâ€™impianto fotovoltaico. Tale numero identificativo dovrÃ essere utilizzato per la richiesta dellâ€™incentivo e per qualsiasi comunicazione del Soggetto Responsabile inerente lâ€™incentivazione.

Le richieste per lâ€™incentivazione, corredate dellâ€™apposita documentazione di supporto, dovranno essere inoltrate a:

Gestore dei Servizi Elettrici â€“ GSE S.p.A.

Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio 2007 â€“ NÂ°= â€¦â€¦â€¦ (Numero identificativo Impianto)

Viale Maresciallo Pilsudski, 92

00197 - Roma

Le richieste possono pervenire:

- a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento (A.R.);
- tramite posta celere, posta prioritaria o ordinaria;
- tramite consegna a mano;
- tramite corriere.

Ogni plico dovrÃ contenere una sola richiesta.

Ai fini dellâ€™ammissibilitÃ alle tariffe incentivanti farÃ fede la data di protocollo in ingresso apposta dallâ€™Ufficio Protocollo GSE (coincidente con quella dellâ€™avviso di ricevimento nel caso si scelga lâ€™invio tramite plico raccomandato con A.R.. Qualora la documentazione venga consegnata a mano, il GSE rilascerÃ , su richiesta dellâ€™incaricato, copia del frontespizio con la data di protocollo in ingresso).

L'Ufficio Protocollo del GSE Ã¨ aperto al pubblico nei giorni feriali (lunedÃ¬-venerdÃ¬) negli orari 8.30-13.00 e 13.30-17.30.

Documenti per il conto energiaÂ

Il link seguente (Elenco documenti) permette di scaricare alcuni dei documenti necessari per l'ottenimento degli incentivi. In particolare, al momento sono presenti la Guida operativa per richiedere gli incentivi e utilizzare il portale web ad accesso controllato, nonchÃ© il fac simile di Certificato di Collaudo da utilizzare esclusivamente per gli impianti che richiedono gli incentivi ai sensi del Nuovo Conto Energia.

Â Manuale presentazione pratiche on-line conto energia (757.89 kB)Â

Â Certificato di collaudo per conto energiaÂ

Tariffe riconosciute

Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007 - variabili in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonica â€“ sono indicate nella tabella seguente:

Taglia di potenza dellâ€™impianto

Â Non integrato (â‚¬/kWh)

Parzialmente integrato (â‚¬/kWh)

Integrato (â‚¬/kWh)

da 1 kW a 3 kW
Â 0,40
0,44

0,49

da 3 kW a 20 kW

0,38

0,42

0,46

oltre 20 kW
0,36

0,40

0,44

- I valori delle tariffe sopra menzionati sono riferiti agli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra la data di emanazione della delibera 90/07 dellâ€™AutoritÃ per lâ€™Energia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto 19 febbraio 20 ed il 31 dicembre 2008.

- Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1Â° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra decimale).

Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:

- impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano lâ€™energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dellâ€™art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);

- impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;

- impianti integrati (integrazione â€œtotaleâ€• ai sensi dellâ€™articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007)in sostitu di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:

- edifici,

- fabbricati,

- strutture edilizie di destinazione agricola;

- impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base allâ€™ultimo censimento ISTAT (incluse MunicipalitÃ e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).

Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate allâ€™interno o asservite a unitÃ immobiliari di edifici, Ã¨ prevista lâ€™applicazione di un premio aggiuntivo abbinato allâ€™es di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. Tale premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale), pari alla metÃ della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e certificata.

In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non puÃ² superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti.

Il premio spetta altresÃ¬, nella misura del 30% qualora le predette unitÃ immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dellâ€™edificio o unitÃ immobiliari, inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nellâ€™allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.

Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1Â° ottobre 2005 e lâ€™entrata in vigore della delibera 90/07dellâ€™AEEG, prevista dal decreto, le tariffe applicate sono quelle previste per lâ€™anno 2007 dal decreto 19 febbraio 2007 (sempre che tali impianti siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti decreti).

Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali Ã¹ si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.